



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 15/01/2024

BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 17.15, presso la sede comunale in Largo Altobelli n. 1 di San Vito Chietino, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Assessori, come accertato dal Segretario Generale con appello nominale:

Bozzelli Emiliano	Sindaco	P
Nardone Roberto	Vicesindaco	P
Mancini Gabriella	Consigliere Ass	P
Catenaro Andrea	Consigliere Ass	P
Rosalinda Flamminio	Consigliere Ass	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0 come indicato nel prospetto sopra

riportato; Presidente - Signor Bozzelli Emiliano in qualità di Sindaco.

Segretario Generale - Dott.ssa Antonella Marra

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Proposta n. 9 del 12/01/2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF -
CONFERMA ALIQUOTA

Il Responsabile del Area Finanziaria propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta dell'Assessore al Bilancio
Sig. Roberto Nardone

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1).

Dato atto che con disposizioni normativo-ministeriali susseguitesesi nel tempo ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D.lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Dato atto inoltre che:

- ✓ l'art. 77bis, comma30, D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, art.1, comma123, legge 13 dicembre 2010, n.220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- ✓ l'art.1, comma11, della legge 148/2011 ripristina a partire dal 01-01-2012 la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino all'8%;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la*

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF;

Precisato che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta e seguenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Richiamato l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e s.m. dal quale si evince che gli Enti locali, salvo proroghe a taratura nazionale, sono tenuti all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 di ogni anno;

Richiamato inoltre il Decreto MEF del 25/07/2023, il quale:

- ✓ ha integrato il principio contabile 4/1 con i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 con l'obiettivo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il 31/12;
- ✓ al nuovo paragrafo 9.3.6 del principio contabile 4/1 precisa che l'eventuale differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali; al contrario, gli enti non interessati alle motivazioni dei decreti ministeriali dovranno proseguire nel processo di bilancio al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno, con il quale si è previsto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Ravvisato che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Richiamata la deliberazione di C.C. 21 del 29/04/2016 con la quale si fissava l'aliquota IRPEF al 0,8% e ritenuto di confermarla anche per il triennio 2024/2026;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri che si esprimono favorevoli in calce al presente atto in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da tutti i partecipanti

DELIBERA

- 1) di confermare per il triennio 2024/2026, per le motivazioni di cui in narrativa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U.E.L., visto l'esito unanime dell'apposita votazione palese espletata;
- 3) di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Generale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 9**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/01/2024

Il Responsabile di Settore
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARRA ANTONELLA in data 22/01/2024
Bozzelli Emiliano in data 22/01/2024